



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — revocazione - art. 63, comma 1, lett. d) CGS – fatti sopravvenuti – fatti nuovi – nozione – anche se non sono prove o documenti in senso tecnico

Descrizione

In tema di revocazione, nel novero dei “*fatti sopravvenuti*” o “*fatti nuovi*” che, se noti al momento dell’originaria pronuncia, ben avrebbero potuto modificarne l’assetto decisorio, sono suscettibili di rientrare anche circostanze non perfettamente inquadrabili secondo le categorie processuali civilistiche nell’ambito della nozione di “*prova*” o “*documento*”, essendo sufficiente che si tratti di eventi fenomenicamente rilevanti, comunque idonei ad incidere sulla determinazione del giudice (Corte fed. app., SS.UU., n. 96/2015-2016; Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016). Alla luce del diverso tenore letterale e della finalità propria del processo sportivo, inteso a realizzare obiettivi di giustizia sostanziale, si deve concludere i presupposti della revocazione, quali disciplinati dall’art. 63, comma 1, CGS, non coincidono del tutto con quelli previsti, con terminologia tecnicamente rigorosa, dall’art. 395, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 85/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, lett. d) CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 14 febbraio 2024 (ASD Santacristinese/USD Ceranova Football)